ILCASO.it

№7241/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da		Oggetto:
		regolamento di competenza
Maria ACIERNO	- Presidente -	
Clotilde PARISE	- Consigliere -	
Giulia IOFRIDA	- Consigliere -	R.G.N. 13982/2019
Guido MERCOLINO	- Consigliere Rel. -	Cron. 7241
Rosario CAIAZZO	- Consigliere -	CC – 19/02/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13982/2019 R.G. proposto da

* da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento comunicato l'11 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Parma, ed in subordine la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Rilevato che con decreto del 29 novembre 2018 il Giudice tutelare del

1656/20

Tribunale di Parma ha disposto la cessazione dell'amministrazione di sostegno aperta in via provvisoria nei confronti di * , già detenuto presso la Casa di reclusione di Parma e successivamente trasferito presso la Casa di reclusione di Opera (MI), osservando che la misura doveva ritenersi *inutiliter data*, in quanto il beneficiario si trovava in stato d'interdizione legale, la quale risulta incompatibile con l'amministrazione di sostegno, coprendo ogni area di autonomia dell'interessato ed attribuendo al tutore la piena rappresentanza dell'interdetto, fatta eccezione per gli atti c.d. personalissimi;

che, con atto depositato presso la Direzione della Casa di reclusione dio Opera il 18 aprile 2019 e trasmesso in pari data a mezzo di posta elettronica certificata * proposto istanza di regolamento di competenza, assumendo di aver interposto reclamo avverso il predetto decreto dinanzi al Tribunale di Parma, senza che si procedesse all'instaurazione di una regolare procedura ed alla notifica del relativo provvedimento, ma precisando di aver ricevuto in data 11 aprile 2019 comunicazione dell'avvenuta trasmissione del fascicolo al Tribunale di Milano «per presunta competenza», e chiedendo quindi la determinazione del giudice competente a pronunciare sul reclamo o, in subordine, il riconoscimento del carattere vincolante del domicilio eletto;

che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato, in ordine all'ammissibilità del regolamento, che la relativa istanza può essere validamente sottoscritta non solo dal difensore al quale sia stato conferito il mandato *ad litem* per il giudizio di merito, o da un procuratore legale non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ma anche, come nella specie, dalla parte personalmente, nelle ipotesi in cui la stessa sia autorizzata a difendersi in proprio, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 11/09/1990, n. 9347);

che tra le predette ipotesi devono esseri inclusi anche i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, i quali si distinguono, per natura, struttura e funzione, da quelli d'interdizione o inabilitazione, e non richiedono pertanto il ministero del difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al

modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione dei singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore, e non incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2013, n. 6861; 29/11/2006, n. 25366);

che ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al Procuratore della Repubblica presso il Giudice *a quo*, avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, emesso all'esito di un procedimento unilaterale, in cui l'unica parte necessaria è rappresentata dal beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del Pubblico Ministero non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario (cfr. Cass., Sez. VI, 25/07/2014, n. 17032; Cass., Sez. I, 5/06/2013, n. 14190);

che la notificazione del ricorso costituisce un requisito di ammissibilità dell'impugnazione riferibile esclusivamente ai giudizi contenziosi o comunque ai procedimenti con pluralità di parti, e non suscettibile di estensione ai procedimenti come quello in esame, nei quali non sia individuabile un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il Pubblico Ministero (cfr. Cass., Sez. I, 20/04/2005, n. 8291; 27/04/2002, n. 6167);

che parimenti irrilevante deve considerarsi il mancato deposito del provvedimento impugnato, trattandosi di un'omissione che non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., qualora, come nella specie, il provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice *ad quem*, in quanto acquisito attraverso l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 2/05/2017, n. 10648);

che nella specie, d'altronde, non vi è alcuna certezza che il predetto provvedimento sia stato formalmente emesso, avendo il ricorrente prodotto

copia della comunicazione effettuata dall'Ufficio volontaria giurisdizione del Tribunale di Parma il 29 marzo 2019 a mezzo di posta elettronica, nella quale si dà notizia soltanto dell'avvenuta trasmissione al Tribunale di Milano del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno e della relativa data (28 gennaio 2019), ma non si fa alcun riferimento ad un provvedimento emesso dal Giudice competente a provvedere in ordine al reclamo;

che nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto nella requisitoria del Procuratore generale, la mancata emissione di tale provvedimento non consentirebbe comunque di escludere l'ammissibilità del regolamento di competenza, ai fini della quale deve ritenersi sufficiente anche la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalità di dismissione della propria competenza, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la stessa sia stata disposta in via meramente amministrativa, anziché mediante un provvedimento giudiziario (cfr. 12/04/2016, n. 7160; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23169; Cass., Sez. I, 11/02/2005, n. 2877);

che a sostegno dell'istanza il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato, affermando che, indipendentemente dalla genericità della comunicazione, la competenza a pronunciare sul reclamo da lui proposto avverso il decreto del Giudice tutelare non spetta al Tribunale nel cui circondario è situato il luogo di attuale detenzione, ma al collegio del Tribunale cui appartiene il Giudice che lo ha pronunciato;

che il ricorrente richiama inoltre l'ordinanza emessa da questa Corte il 17 gennaio 2017, n. 1031, con cui è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Parma in ordine all'apertura della tutela, osservando che tale competenza non può subire modificazioni per effetto del mutamento del luogo di detenzione, in quanto quest'ultimo non ha avuto carattere volontario, essendo rimasta immutata la sua residenza anagrafica ed avendo egli eletto domicilio in *

che il ricorso è fondato;

che dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente, già detenuto presso la Casa di reclusione di Parma, era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno dal Giudice tutelare del Tribunale di quella città, il

quale, con successivo decreto del 29 novembre 2018, ha disposto la cessazione della predetta misura, rilevando che il beneficiario risultava in stato d'interdizione legale, e ritenendo incompatibili le due misure di protezione;

che il reclamo avverso il predetto provvedimento, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Parma, non è stato esaminato da quest'ultimo, il quale ha disposto la trasmissione del relativo fascicolo al Tribunale di Milano, in conseguenza dell'avvenuto trasferimento dell* alla Casa di reclusione di Opera;

che, in tema di amministrazione di sostegno, questa Corte ha ripetutamente affermato che la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario (coincidente, salvo prova contraria, con la sua residenza, ovverosia con il luogo in cui si trova la sede principale dei suoi affari ed interessi), in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore;

che è stato altresì precisato che in tale materia non opera il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, deve tenersi conto del luogo in cui il beneficiario ha la sua dimora abituale nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze (cfr. Cass., Sez. VI, 11/10/2017, n. 23772; 17/04/ 2013, n. 9389);

che tuttavia, ove il beneficiario della misura si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza va riconosciuta al giudice del luogo in cui egli aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza nel luogo in cui è posta la sede principale degl'interessi e degli affari della persona, dal momento che tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo, la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora (cfr. in tema d'interdizione legale, Cass., Sez.

VI, 17/05/2017, n. 12453; 28/01/2016, n. 1631; 12/10/2015, n. 20471);

che, in applicazione dei predetti criteri, il giudice competente a decidere in ordine al reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno dev'essere individuato nel Tribunale di Parma, emergendo dalla documentazione prodotta che nella medesima città il ricorrente aveva la propria residenza in epoca anteriore all'inizio dello stato di detenzione, e non risultando che la sede principale dei suoi affari ed interessi sia mutata per effetto della sottoposizione alla pena detentiva, ed in particolare a seguito del suo trasferimento alla Casa di reclusione di Opera;

che nel medesimo senso depone il rilievo di ordine generale secondo cui la competenza a provvedere in ordine all'impugnazione di un provvedimento spetta ordinariamente al giudice di grado superiore nella cui circoscrizione territoriale ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possano assumere rilievo eventuali mutamenti della situazione di fatto sopravvenuti nel corso del procedimento;

che il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Parma, al quale la causa va rinviata per la prosecuzione del procedimento.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Parma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma il 19/02/2020

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Depositata in Cancelleria

Oggi 13 MAR. 2020

Il Funzionario Giudiziario